



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 21/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTUNO**, del mese di **APRILE**, alle ore **14:00**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **FRANCESCO RASERA BERNA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA**, **MARCHESE SERGIO**.

Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE BIASI FRANCESCA	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE BONA CRISTINA	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BRISTOT FABIO	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BURIGO BARBARA	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIBIEN FILIPPO	Presente	PRADE ANTONIO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	SERAFINI SILVANO	Assente
COSTA MIRCO	Assente	VISALLI IRMA	Assente
DA RE FABIO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Assente		

Totale presenti: **24** Totale assenti: **9**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la preannunciata revisione della tassazione locale sugli immobili non trova disciplina nella legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, la quale invece parzialmente modifica l'impianto normativo delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (di seguito IUC) istituita a decorrere dal 01/01/2014 con l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147 (L. Stabilità 2014) e s.m.i.;
- la IUC resta composta dai tributi Imu/Tasi/Tari e basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (rsu e indivisibili):
 - l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate;
 - la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (in seguito TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208;
- la lettera a) del comma 707 ha disposto: "l'applicazione a regime dell'IMU sperimentale" (introdotta dall'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011), eliminando l'applicazione nella sua "versione" originaria (secondo il D.Lgs. n. 23/2011) prevista a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto la "versione" della IUC/parte Imu a regime si applicherà anche per le annualità d'imposta 2015 e successive;
- in pratica, l'IMU formalmente fa parte della IUC ma continua ad essere normata dalle proprie regole. Tuttavia, al fine di armonizzare l'imposta all'introduzione della IUC-componente TASI e di lasciare (almeno formalmente) invariata la pressione fiscale, la stessa L. di stabilità a partire dall'anno 2014 ha modificato sostanzialmente la disciplina dell'IMU e il relativo gettito; il comma 707 lettera b) esclude dall'IMU diverse fattispecie destinate ad abitazione principale, come di seguito specificato:
 - a) *i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata: dallo 0,2% allo 0,6%, e la detrazione € 200,00);*
 - b) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La medesima agevolazione non è stata estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977, n. 616, ai quali è riconosciuta soltanto la detrazione di € 200,00 per ciascun alloggio (si applica l'aliquota di base deliberata dal Comune e non quella agevolata prevista per le abitazioni principali);*
 - c) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 (GU n. 146/2008);*
 - d) *la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - e) *un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia;*
 - f) *fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;*

- tale esclusione si estende per il Comune di Belluno, anche *all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*; in quanto fattispecie assimilata con regolamento all'abitazione principale;
- la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- in applicazione dell'art. 9-bis del DL n. 47/2014 convertito nella L. n. 80/2014: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."*;
- non sono state modificate le regole di riparto del gettito IMU 2015 tra Stato e Comuni: allo Stato compete solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- non è stato oggetto di modifica (in quanto già introdotto a regime dalla L. n. 147/2013), il vincolo base incrociato sulle aliquote IMU/TASI: "la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali)". Tale verifica incrociata di reciprocità tra IMU e TASI viene definita "primo limite" dalla Circolare n. 2/DF/2014;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 concede la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione le seguenti aliquote dell'IMU, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione:
 - aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali (comma 6);
 - aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nei limiti di 0,2 punti percentuali (comma 7);
 - aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, diminuzione fino allo 0,1%;
- per l'anno 2016, il comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 dispone la sospensione (in luogo dell'originario divieto) dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente IMU (approvato con delibera C.C. n. 24/2014 pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014);
- con deliberazione del consiglio comunale 30/06/2014 n. 25 (pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014,) sono state approvate le aliquote e detrazioni della componente IMU a decorrere dal 01/01/2014, confermate per il 2015 con la delibera di approvazione del Bilancio n. 27/2015;

Considerato che:

- la L. di stabilità 2016 n. 208/2015, con vari commi dell'unico articolo, interviene su diverse fattispecie imponibili modificandone la disciplina ai fini IMU (con ricadute anche sulla Tasi), come di seguito riportato:
 - a) viene completamente ridisciplinata la tassazione dei terreni agricoli (c.10 e 13), con l'ampliamento della vigente esenzione disciplinata dalla lettera h) c. 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, estesa ai terreni:
 - *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - *ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28/12/2001, n. 448;*
 - *a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Viene ripristinato il criterio contenuto nella circolare MEF n. 9/1993; eliminate le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU (il moltiplicatore ridotto e la cosiddetta franchigia -riduzioni a scaglioni).*
 Resta comunque confermata la piena esenzione IMU prevista dalla lettera h) comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei comuni (come Belluno) classificati "totalmente montani - T" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, e riconosciuti "montani" nell'elenco allegato alla Circolare 14/06/1993 n. 9;
 - b) introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato, ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
 - c) prevista la riduzione al 75% delle imposte IMU(e Tasi) determinate applicando le rispettive aliquote stabilite dal comune per gli immobili locati con contratti a canone concordato (*di cui alla legge n. 431/1998*);
 - d) introdotta l'esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (fattispecie non presente nel territorio comunale);
 - e) disciplinata l'esclusione dall'ambito della valutazione catastale dei cosiddetti "imbullonati" (*"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*), alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta; sono quindi esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Viene pertanto introdotta la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la relativa perdita di gettito;
- tutte le suddette modifiche hanno carattere obbligatorio;
- il Ministero delle Finanze con successive FAQ IMU (risposte a frequenti quesiti) e Risoluzioni ha fornito chiarimenti ed indirizzi interpretativi (in parte non esaustivi e compiuti) su aspetti e modalità applicative alle richiamate modifiche della nuova disciplina coordinata IMU/TASI: segnatamente la nota prot. 29/01/2016 n. 2472 e la Risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016 sui requisiti per accedere alla riduzione della base imponibile per i comodati;
- le previsioni di gettito lorde IMU 2016 di Euro 7.665.500,00 sono tali da salvaguardare gli equilibri del bilancio armonizzato e derivano (*nel rispetto della prescritta sospensiva agli incrementi tributari 2016*), dall'applicazione delle confermate aliquote/detractions IMU già approvate per il 2015 e delle nuove riduzioni (di base imponibile e di imposta dovuta) introdotte dal 2016 per Imu/Tasi;
- il gettito IMU è esposto in Bilancio al netto della quota trattenuta a titolo di fondo di solidarietà comunale e delle perdite stimate di gettito IMU/TASI conseguenti alle riduzioni introdotte dalla L. di Stabilità 2016; .

Visti:

- il D.Lgs.14/03/2011 n. 23, (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) che ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (art.8 e ss);
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., che nella formulazione modificata dalla Legge di Stabilità 2014, ne dispone l’applicazione secondo il regime sperimentale a decorrere dall’anno 2014 anche in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni contenute del medesimo art.13;
- l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
- il D.Lgs. 504/92 per i richiami alla disciplina ICI;
- la L. 27/07/2000 n. 212, concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 da parte degli enti locali, stabilito con decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, è stato differito al 31/03/2016 (D.M.I. del 9/11/2015 - GU n. 268/2015), e ulteriormente prorogato al 30/04/2016 con successivo decreto del 01/03/2016 (GU Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 - fatta eccezione per le città metropolitane e le province, per le quali il termine è differito al 31/07/2016);
- l’art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente provvedimento;
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, che dispone: la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. A tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro (l’anticipato) termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. n.2 01/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- la Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013;
- la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015;

Ritenuto di:

- stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 1 c. 26 della L. n. 208/2015, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già adottate dal 01/01/2014 con delibera consiliare 30/06/2014 n. 25, (pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014) e già confermate senza variazioni per il 2015 con la delibera di approvazione del Bilancio 27/05/2015 n. 27, per le fattispecie seguenti:
 - a) aliquota del 5 per mille con la detrazione di € 200,00, da applicarsi all'unica unità immobiliare delle categorie A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7;
 - b) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 non pertinentziali o eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
 - c) aliquota dell' 8,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
 - e) aliquota del 7,6 per mille per le unità immobiliari/fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
 - f) aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- dare atto che, a decorrere dal 2016, sono previste le seguenti riduzioni obbligatorie introdotte a favore delle relative fattispecie imponibili, con le modificazioni apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, dall'art.1 commi n. 10 e n. 53 della L. di stabilità 2016 n. 208/2015:
 - 3.1) riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (comma 10).
Alle suddette unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), che rispettano tutti i requisiti prescritti per l'agevolazione, resta applicata l'aliquota del 7,6 per mille prevista al precedente punto 1 lettera f).
 - 3.2) riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (aliquota 8,6 per mille), per gli immobili (alloggi e relative pertinenze) locati a canone concordato di cui all'art.2 c.3 della Legge 9/12/1998 n. 431. (comma 53).
L'imposta dovuta in percentuale ridotta potrà essere determinata anche applicando l'aliquota del 6,45% (aliquota dell' 8,6 per mille prevista al precedente punto 1 lettera c) - 25%);
- dare atto che la base imponibile dell'IMU resta ridotta del 50%:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 e del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Comunale dell'IMU;

- confermare per le altre fattispecie imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., comprese le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- stabilire che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva esclusivamente dalla categoria catastale dell'unità immobiliare come rilevabile da visura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);
- stabilire l'applicazione della sola detrazione di 200,00 Euro alle unità immobiliari/alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ora ATER) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
- dare atto che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/ 2011 n. 214, e s.m.i. per i seguenti immobili:
 - a) ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella GU n. 146/2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - g) all'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale.
L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera a);
 - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);
 - g) a partire dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale.

L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera a);

h) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1997 n. 984, come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011, in quanto il territorio del Comune di Belluno resta classificato "montano" nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 (S.O. n.53 alla G.U. n.141/1993);

i) ai Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei comuni "montani" come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011 e s.m.i.;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono altresì esenti dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- precisare che nella determinazione delle aliquote in oggetto viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell'art.1 L.147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- prevedere un'entrata stimata di Euro 7.665.500,00 che affluirà al Titolo I, Cap.11100120/0 "TUC parte IMU" del Bilancio armonizzato 2016, per l'importo di Euro 5.783.359,20 al netto del Fondo di Solidarietà comunale dovuto dal Comune di Belluno e delle perdite stimate di gettito IMU/TASI conseguenti alle riduzioni introdotte dalla L. di Stabilità 2016;
- dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente IMU (approvato con delibera C.C. n. 24/2014 pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014);
- disporre l'invio esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 14/10/2016, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2016 (ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2016; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, ad oggetto: "Modifica della Macrostruttura comunale" dal 07/03/2016;
- il decreto sindacale 08/03/2016 n. 3 di modifica, a decorrere dal 07/03/2015, degli incarichi conferiti ai dirigenti con i precedenti citati decreti n. 15/2014 e n. 1/2015 e di attribuire le competenze in base a quanto stabilito con la citata deliberazione della Giunta n. 24/2016: conferimento al dr. Gallo Sergio dell'incarico di dirigente settore Risorse Finanziarie e umane, cui afferiscono le seguenti funzioni: "Ragioneria, bilancio società partecipate, tributi e personale"; in caso di assenza o impedimento, lo stesso per le funzioni dirigenziali, sarà sostituito dall' arch. Dir. Carlo Erranti;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2);

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare 1^ il 14/04/2016, senza pervenire a votazione, come meglio specificato nel verbale agli atti della Segreteria Generale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie e umane;
- parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie e umane, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 24

previo scomputo degli astenuti: n. 4 (Burigo Patrizia, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Da Re Fabio)

votanti: n. 20

con voti

favorevoli: n. 18

contrari: n. 2 (Prade Antonio, Bettiol Claudia),

DELIBERA

1. **di stabilire** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di confermare ed approvare, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 1 c. 26 della L n. 208/2015, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria già adottate dal 01/01/2014 con delibera consiliare 30/06/2014 n. 25 (pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014) e già confermate senza variazioni per il 2015 con la delibera di approvazione del Bilancio n. 27 del 27/05/2015, per le fattispecie seguenti:**
 - a) aliquota del 5 per mille con la detrazione di € 200,00, da applicarsi all'unica unità immobiliare delle categorie A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7;
 - b) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 non pertinentziali o eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
 - c) aliquota dell' 8,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
 - e) aliquota del 7,6 per mille per le unità immobiliari/fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
 - f) aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
3. **di dare atto** che, a decorrere dal 2016, sono previste le seguenti riduzioni obbligatorie introdotte a favore delle relative fattispecie imponibili, con le modificazioni apportate all'art.13 del D.L. n.201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, dall'art.1 commi n. 10 e n. 53 della L. di stabilità 2016 n. 208/2015:

3.1) riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (comma 10).

Alle suddette unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), che rispettano tutti i requisiti prescritti per l'agevolazione, resta applicata l'aliquota del 7,6 per mille prevista al precedente punto 1 lettera f).

3.2) riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (aliquota 8,6 per mille), per gli immobili (alloggi e relative pertinenze) locati a canone concordato di cui all'art.2 c.3 della Legge 9/12/1998 n. 431. (comma 53).

L'imposta dovuta in percentuale ridotta potrà essere determinata anche applicando l'aliquota del 6,45% (aliquota dell' 8,6 per mille prevista al precedente punto 1 lettera c) - 25%);

4. **di dare atto** che la base imponibile dell'IMU resta ridotta del 50%:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della L. 01/06/1939 n. 1089 e del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Comunale dell'IMU;
5. **di confermare** per le altre fattispecie imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., comprese le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
6. **di stabilire** che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva esclusivamente dalla categoria catastale dell'unità immobiliare come rilevabile da visura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);
7. **di stabilire** l'applicazione della sola detrazione di 200,00 Euro alle unità immobiliari/alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ora ATER) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
8. **di dare atto** che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/ 2011, n. 214, e s.m.i. per i seguenti immobili:
 - a) ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella GU n. 146/2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

g) all'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale.

L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera a);

f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);

g) a partire dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale.

L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 3 lettera a);

h) ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1997 n. 984, come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011, in quanto il territorio del Comune di Belluno resta classificato "montano" nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 (S.O. n.53 alla G.U. n.141/1993);

i) ai Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei comuni "montani" come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono altresì esenti dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

9. **di precisare** che nella determinazione delle aliquote in oggetto viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677 dell'art. 1 L.147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

10. **di prevedere** un'entrata stimata di Euro 7.665.500,00 che affluirà al Titolo I, Cap.11100120/0 "IUC parte IMU" del Bilancio armonizzato 2016, per l'importo di Euro 5.783.359,20 al netto del Fondo di Solidarietà comunale dovuto dal Comune di Belluno e delle perdite stimate di gettito IMU/TASI conseguenti alle riduzioni introdotte dalla L. di Stabilità 2016;

11. **di dare atto** che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente IMU (*approvato con delibera C.C. n. 24/2014 pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014*);
12. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2016 (ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2016; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale;
13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 24
previo scomputo degli astenuti: n. 5 (Burigo Patrizia, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Prade Antonio)
votanti: n. 19
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 1 (Bettiol Claudia)

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 384/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 12/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 384/2016 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 08/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

COMUNE DI BELLUNO
Provincia di Belluno

PROT. 13029 - 07/04/2016

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Il giorno 06 /04/2016 i sottoscritti componenti del collegio Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale da assumere nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.

Il collegio esamina le seguenti proposte del Settore ec-sociale Servizio Tributi:

Proposta CC n. 368 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI CORRISPETTIVO - (ART.1 C.668 L.147/2013). Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 369 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2016 (TARI-C.). Allegato n. 5: PF Tari 2016, Tabelle Tariffe 2016 , Tabelle costi del PF
Proposta CC n. 381 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE 2016.
Proposta CC n. 382 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016. Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 384 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016.
Proposta CC n. 385 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI 2016. Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 386 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016. Allegato n. 1 Tabella costi dei servizi indivisibili 2016

per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori

Dr. GIANNI BARALDO

Gianni Baraldo

Dr. LUCIANO BELLAMOLI

Luciano Bellamoli

Dr. GIUSEPPE LEVANTINI

Giuseppe Levantini

Comune di Belluno
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0013029 del 07/04/2016
Class: 04/03



* 0 0 0 3 7 4 8 1 6 3 *



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 21/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 29/04/2016

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale